

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA
SICILIA

CONFERENZA OPERATIVA

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

Regolamento di funzionamento della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

Articolo 1

1. In attuazione al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è composta dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, che la convoca e la presiede, e dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, Dirigente Generale del Dipartimento dell'energia,,Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente,,Dirigente Generale del Dipartimento dell'urbanistica, Dirigente Generale del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana, Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico, Dirigente Generale del Dipartimento dell'agricoltura, Dirigente Generale del Dipartimento della pesca mediterranea, Dirigente Generale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.
2. Per la partecipazione alla Conferenza Operativa, non sono ammesse deleghe.
3. In relazione agli argomenti trattati, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, può invitare alle sedute, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari delle strutture regionali, nonché amministratori e tecnici di enti locali interessati agli argomenti fissati all'ordine del giorno.

Articolo 2

1. La Conferenza Operativa si riunisce, ordinariamente, previa convocazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
2. Per motivi particolari e/o d'urgenza, su propria disposizione o su proposta motivata da parte di almeno due componenti, il Segretario Generale convoca sedute straordinarie.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sette giorni, riducibili a tre per motivi particolari e/o d'urgenza.
4. Salvo i casi particolari e/o d'urgenza, di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli elaborati tecnico/amministrativi, oggetto di deliberazione, saranno inviati, contestualmente alla convocazione, su supporto informatico e resi disponibili presso la Segreteria Tecnica Operativa; alla convocazione sarà allegato lo schema di delibera da emettere ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 3

1. Le sedute della Conferenza Operativa sono valide se tenute con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono emesse a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto. Sono considerati presenti anche i partecipanti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la seduta della Conferenza Operativa si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.
2. Le delibere della Conferenza Operativa recheranno i nominativi dei componenti presenti alla seduta e se la decisione sia stata assunta all'unanimità o a maggioranza; in questo ultimo caso, il verbale della seduta riporterà la specifica della posizione assunta da ciascun componente presente. Il verbale di ciascuna seduta è approvato nella seduta successiva, ovvero attraverso la trasmissione dello stesso, tramite posta elettronica certificata, ai presenti alla seduta per la relativa sottoscrizione. Nei casi di convocazione per motivi particolari e/o d'urgenza, il verbale viene approvato nella seduta stessa.
3. Sulla scorta dei verbali e secondo gli schemi allegati alle convocazioni, le delibere della Conferenza Operativa sono rese esecutive dalla firma del Segretario Generale e trasmesse via posta elettronica certificata, a tutti i componenti. Nei casi previsti, le delibere della Conferenza Operativa saranno trasmesse alla Conferenza Istituzionale Permanente, per i provvedimenti di competenza, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..